



Proposta n. 1378 / 2020

PUNTO 29 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 21/07/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 998 / DGR del 21/07/2020

OGGETTO:

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2020-2021. (L.R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2020-2021. (L.R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approvano:

- a. il Piano Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2020-2021;
- b. l'affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2020-2021 ed il relativo schema di Convenzione di affidamento.

Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

Il relatore riferisce quanto segue.

Come stabilito dall'articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2020-2021 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. 18/06/1996, n. 15, dalla L.R. n. 07/04/1998, n. 8, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 sull'uniformità di trattamento nel DSU.

Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l'altro, i seguenti oggetti:

- a. i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
- b. gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
- c. l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
- d. i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro spese di funzionamento;
- e. l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio; l'istituzione e la gestione di strutture abitative;
- f. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
- g. le agevolazioni in favore degli studenti con disabilità;
- h. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2020-2021;
- i. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell'eventuale Fondo integrativo statale di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2020-2021, nonché



delle eventuali risorse regionali aggiuntive di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l'A.A. 2020-2021.

In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, precisando le eventuali innovazioni che sono state introdotte, descritte all'interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:

- a. criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:

si confermano i criteri e le modalità previste dal D.P.C.M. 09/04/2001:

- l'assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): si conferma la riserva del 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU, dal Fondo Integrativo Statale e dalle risorse regionali aggiuntive destinate a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo;

si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva del 5% (limite massimo) delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già introdotta a partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005;

- i requisiti relativi alla condizione economica degli studenti: ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare la propria condizione economica individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; a tal fine, l'ISEE, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, nonché l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, sono stati adeguati in base alla variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno solare precedente a quello di inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari a + 0,50% per il 2019);

in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 - D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2019, n. 26), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU (ISEEU) e la consegna della relativa certificazione. Tenuto conto della mutata situazione economica delle famiglie, a causa della situazione di emergenza sanitaria, è corretto tenere conto della possibilità per le stesse di ricorrere all'ISEE corrente e alla sua componente reddituale ISRE che possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si siano verificati i presupposti di cui all'art.10, comma 5, del D.Lgs. n. 147/2017 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34;

nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

- i bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati dagli Enti erogatori almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza;

- b. gli importi delle borse di studio regionali:

- gli importi massimi e gli importi minimi: ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 18/06/1996, n. 15, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT



dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'anno accademico (la variazione è pari a + 0,50% per il 2019);

- c. l'entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione e al servizio abitativo: si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2019-2020 senza procedere ad aggiornarne l'importo;
- d. i criteri per il riparto del contributo regionale 2021 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto: si confermano i criteri di riparto già individuati negli anni precedenti; le risorse che si prevede di assegnare agli ESU per il 2021 ammontano complessivamente ad € 8.000.000,00;
- e. l'entità dei contributi sostitutivi del servizio abitativo: si conferma l'importo di € 1.500,00; l'attuazione del DSU si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il DSU (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo;
- f. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri: si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale pari al 20%; si consente, in via straordinaria, agli studenti internazionali di presentare l'ISEE/ISEE parificato entro il 30/11/2020 tenuto conto che detto termine è stato individuato dalle nuove procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione degli studenti internazionali, pubblicate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) sul proprio sito, per la conclusione delle procedure di rilascio del visto di ingresso in Italia di detti studenti, nonché della situazione di emergenza epidemiologica COVID - 19 che ha comportato la chiusura o l'interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extraUE ponendo in difficoltà gli studenti nel reperire i documenti necessari. A tal fine gli studenti internazionali possono integrare la domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio con la presentazione dell'ISEE/ISEE parificato entro lo stesso termine del 30/11/2020;
- g. le agevolazioni a favore degli studenti diversamente abili: si confermano quelle dell'Anno Accademico precedente, inoltre è introdotto l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il DSU a favore degli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o con un'invalideria pari o superiore al 66% come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
- h. il criterio di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali e delle risorse statali per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2020-2021 viene individuato con riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2020-2021, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001;
- i. i criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, del Fondo Integrativo Statale per borse di studio A.A. 2020-2021 e delle eventuali risorse regionali aggiuntive per borse di studio A.A. 2020-2021 sono confermati in continuità con i precedenti anni accademici in quanto detti criteri tengono conto, come in passato, degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti.

La gestione degli interventi in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (**Allegato B**), alle Università del Veneto, anche per l'A.A. 2020-2021, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2020-2021, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. n. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti



vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2020-2021 l'autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2020-2021, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2021 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede:	€ 1.500,00	in caso di solo alloggio;
	€ 2.100,00	in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
	€ 600,00	in caso di 1 pasto giornaliero.
Studente pendolare:	€ 400,00	o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2020 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede:	€ 1.200,00	in caso di 2 pasti giornalieri.
----------------------	------------	---------------------------------

La gestione degli interventi in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.



Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:

- entro il 10/11/2020, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2020-2021 al 31/10/2020, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
- entro il 31/08/2021, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2020-2021 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell'utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2021.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2020-2021, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell'**Allegato A**.

Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).

La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:

- a. la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
 - ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del DSU e ai relativi esiti;
 - agli importi ripetuti dall'Università ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
 - alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;
 - agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
 - agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;



- ai controlli svolti sugli importi pagati dagli studenti a titolo di tassa regionale per il DSU iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
- b. la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione.

Indicazioni operative per gli studenti che nell’A.A. 2020-2021 si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole A.A. 2019-2020).

Considerata l’eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria verificatasi nel corso dell’A.A. 2019/2020, si differisce al 28/02/2021 la verifica del conseguimento di almeno 20 crediti per gli studenti iscritti al I° anno dei corsi di studio dell’A.A. 2019-2020, come previsto dall’art. 6, comma 3, del DPCM 09/04/2001. A seguito della verifica, in caso di mancato conseguimento dei crediti, si potrà operare la revoca della prima rata della borsa di studio erogata alle matricole dell’A.A. 2019-2020.

L’aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

La Giunta regionale aggiorna l’importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’Anno Accademico. Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2020 è pari allo 0,80%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2020-2021 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2020-2021		
Fasce della Tassa	Limite minimo della Fascia	Limiti massimo della Fascia
I	€ 130,00	€ 149,99
II	€ 150,00	€ 171,99
III	€ 172,00	

Le poste finanziarie destinate ammontano a € 32.300.000,00, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. 25/11/2019, n. 46 “, e sul bilancio regionale di previsione 2021-2023, previa approvazione, nei seguenti termini:

- per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2021 di € 8.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del bilancio regionale 2021-2023, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2020-2021 di € 18.800.000,00 (in base a stanziamento di capitolo), che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell’Anno Accademico 2019-2020, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale Anno Accademico 2020-2021 di € 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2021-2023, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio Anno Accademico 2020-2021 di € 5.350.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2021-2023, previa approvazione.



Si propone infine all'approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del DSU per l'Anno Accademico 2020-2021, **Allegato A** e lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l'affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l'Anno Accademico 2020-2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 34 della Costituzione;
- il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.P.C.M. 09/04/2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 02/12/1991, n. 390";
- il D.M. 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 03/11/1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 di "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio";
- il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- il D.Lgs. 26/08/2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il D.M. 06/05/2020 di aggiornamento della lista dei paesi poveri in via di sviluppo;
- il D.M. 06/05/2020, n. 63 di aggiornamento degli importi delle borse di studio per l'A.A. 2020/2021;
- il D.M. 09/05/2020, n. 65 di aggiornamento dei limiti massimi degli indicatori ISEE-ISPE per l'A.A. 2020/2021;
- la L.R. 18/06/1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito";
- la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
- la L.R. 29/11/2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- la L.R. 25/11/2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";
- la L.R. 25/11/2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";
- la L.R. 25/11/2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
- la DGR n. 1716 del 29/11/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022;



- la DGR n. 30 del 21/01/2020 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022;
- le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;
- il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001;
- le note dell'Università IUAV di Venezia prot. n. 18900 del 20/04/2020, dell'Università degli Studi di Verona prot. n. 130818 del 20/04/2020, dell'Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 21587 del 21/04/2020, dell'Università degli Studi di Padova prot. n. 194370 del 21/04/2020, dell'ESU di Padova prot. n. 2428 del 25/05/2020, dell'ESU di Verona prot. n. 1299 del 28/05/2020;
- l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il Piano Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2020-2021, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di affidare, anche per A.A. 2020-2021, mediante Convenzione, alle Università del Veneto:

- la gestione delle borse di studio,
- la riscossione e l'eventuale rimborso della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2020-2021,

per gli studenti iscritti alle Università stesse;

4. di affidare, anche per l'A.A. 2020-2021, agli ESU del Veneto:

- la gestione delle borse di studio,
- la riscossione e l'eventuale rimborso della relativa tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2020-2021,

per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;

- la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

5. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto a firma del Presidente o di un suo delegato, di cui all'**Allegato B**, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l'A.A. 2020-2021, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
7. di stabilire, per l'A.A. 2020-2021, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 9 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;



8. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l'A.A. 2020-2021, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
9. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della relativa certificazione, di cui all'articolo 4 dell'**Allegato A**, per l'accesso ai benefici del DSU;
10. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2020-2021 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2020-2021		
Fasce della Tassa	Limite minimo della Fascia	Limiti massimo della Fascia
I	€ 130,00	€ 149,99
II	€ 150,00	€ 171,99
III	€ 172,00	

11. di determinare in € 32.300.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sui bilanci regionali di previsione 2020-2022 e 2021-2023, previa approvazione, nei seguenti termini:

- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2021 di € 8.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del bilancio regionale 2021-2023, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2020-2021 di € 18.800.000,00, che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'Anno Accademico 2019-2020, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale Anno Accademico 2020-2021 di € 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2021-2023, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio Anno Accademico 2019-2020 di € 5.350.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2021-2023, previa approvazione;

12. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili;



- 14.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- 15.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





**PIANO ANNUALE
DEGLI
INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

(Provvedimento regionale di applicazione della L.R. 07/04/1998, n. 8, del D.P.C.M. 09/04/2001, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 e del Programma Triennale Regionale per il DSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001).



2e98f7d1



Articolo 1**I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti**

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono:
 - a) le borse di studio, concesse dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - b) i prestiti fiduciari, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - c) i servizi abitativi, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - d) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
 - e) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;
 - f) le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.C.M. 09/04/2001, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle DDGR n. 4013 dell'11/12/2007, n. 2557 del 16/09/2008 e n. 2220 del 03/12/2013.

Articolo 2**I corsi di studio per cui sono concessi i benefici**

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 3 e dall'articolo 7, agli studenti iscritti, entro il termine previsto dai bandi:
ai seguenti istituti aventi sede principale nel Veneto:
 - a) università statali;
 - b) istituti universitari statali;
 - c) università non statali legalmente riconosciute;
 - d) istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - e) scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;ai seguenti corsi:
 - a) di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
 - b) di istruzione superiore previsti dall'articolo 3 del D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 - c) di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del D.P.R. 08/07/2005, n. 212;
 - d) attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10/01/2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.
2. Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.
3. I benefici sono concessi:
 - a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
 - b) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
 - c) agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;



2e98f7d1



- d) agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti a) , b) e c). A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero. Per i corsi di cui ai punti a) e b), la borsa di studio per l'ultimo semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all'importo complessivo.
5. La borsa di studio, nella misura di cui all'articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico delle Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 4 ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all'articolo 5, commi 4, 5, 13, 14 e 15.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, la borsa di studio è concessa per un periodo di 7 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale, la borsa di studio è concessa per un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la borsa di studio è concessa per un periodo di 13 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.
6. Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili.
7. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Articolo 3

Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4.
2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.



2e98f7d1



5. A seguito dell'introduzione della nuova normativa sull'ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare, attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici A.A. 2020-2021 dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:
dovrà essere approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'articolo 4;
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:
dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici;
in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.
7. Ai fini dell'accesso ai benefici sono definiti:
- a) in sede:
lo studente residente nel Comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;
 - b) pendolare:
lo studente che si dichiara tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;
 - c) fuori sede:
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi;
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio per un periodo non inferiore a dieci mesi nelle strutture pubbliche;
qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenta un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi;
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi e tra la sede del corso di studi frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40 km e tempi di percorrenza inferiori a 40 minuti);
 - d) la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.



2e98f7d1



8. Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 7, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, le Università e gli ESU eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dell'art. 11, commi 1-5, del citato D.P.C.M., sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, del medesimo D.P.C.M., avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
- Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, dell'art. 11 del citato D.P.C.M.
- La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli ESU e ad effettuare controlli a campione.
- Le Università e gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa statale vigente.
9. I bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.
- I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
10. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.
- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30 giugno 2021.
11. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli ESU.
12. Gli ESU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001.
- Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari, dandone tempestiva comunicazione all'Università.
13. Gli studenti internazionali, visto l'art. 9, comma 8, del presente Piano, possono integrare la domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio con la presentazione dell'ISEE/ISEE parificato entro il 30/11/2020. Tali domande saranno valutate - successivamente - secondo i criteri già stabiliti per gli studenti dei primi anni e degli anni successivi e l'assegnazione dell'alloggio avverrà in base alle eventuali disponibilità di posti letto residui.

Articolo 4

I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.



2e98f7d1



2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, di cui al successivo comma 8.
3. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
4. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
5. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
6. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 ad oggetto "Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159).
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
8. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non potrà superare € 23.626,32.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente supera il limite di € 36.399,72.



2e98f7d1



10. In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – D.P.C.M. 09/04/2001 – D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della relativa certificazione.
11. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata:
 - una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, ovvero
 - una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
 - un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34.

Articolo 5

I criteri per la determinazione del merito

1. Per l'accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
3. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2021, n. 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.
Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2021, n. 10 crediti.
4. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2021, non abbiano conseguito almeno n. 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2021, non abbiano conseguito almeno n. 10 crediti.
Gli ESU e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 6, devono essere restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa b) di cui all'articolo 13, comma 3.
5. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea sono i seguenti:
 - a) per il secondo anno:
 - n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno:
 - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;



2e98f7d1



- c) per l'ultimo semestre:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
- a) per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno:
ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per l'ulteriore semestre:
n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
7. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- a) n. 5 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - b) n. 12 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - c) n. 15 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
- La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
- Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale.
8. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale sono i seguenti:
- a) per il secondo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per l'ultimo semestre:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
- Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.
9. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
10. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.



2e98f7d1



11. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea sono i seguenti:
- a) per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
12. I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale, sono i seguenti:
- a) per il secondo anno:
n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
13. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sono i seguenti:
- a) per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - g) per l'ottavo anno:
n. 165 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - h) per il nono anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - i) per il decimo anno:
n. 220 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - l) per l'undicesimo anno:
n. 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - m) per il dodicesimo anno:
n. 275 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - n) per il tredicesimo anno:
n. 300 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.



2e98f7d1



14. Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche Università.
15. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi o di decadenza dagli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.
Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

Articolo 6

Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:
 - a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), di laurea magistrale (anche a tempo parziale), di laurea magistrale a ciclo unico (anche a tempo parziale), di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 08/02/2013, n. 45 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo].
2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.
L'importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 5 della L.R. n. 15/1996, come segue:
 - a) studente fuori sede: Euro 5.264,00;
 - b) studente pendolare: Euro 2.905,00;
 - c) studente in sede: Euro 1.987,00+ 1 pasto giornaliero gratuito.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell'Accordo stipulato in data 05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari, è il seguente:
 - a) studente fuori sede: Euro 3.764,00+ alloggio;
Euro 3.164,00+ alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro 4.664,00+ 1 pasto giornaliero;
 - b) studente pendolare: Euro 2.505,00 o l'eventuale importo superiore (sino ad un massimo di Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si demanda agli ESU l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Qualora l'accordo venga raggiunto, l'importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede sarà il seguente:
 - a) studente fuori sede: Euro 2.564,00+ alloggio + 2 pasti giornalieri;
Euro 4.064,00+ 2 pasti giornalieri. (invariato).
5. Le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2021, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:



2e98f7d1



- a) studente fuori sede: Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;
Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;
Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;
Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri,
nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;
- b) studente pendolare: Euro 400,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.
6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 15.750,88).
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a € 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare.
7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione, per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
8. Le borse di studio regionali non possono essere cumulate con altre borse di studio che presentino finalità analoghe al mantenimento a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).
Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti contemporaneamente vincitore, di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.
9. L'importo annuale della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale e ciclo unico è il seguente:
- a) studente fuori sede Euro 2.632,00;
b) studente pendolare Euro 1.452,50;
c) studente in sede Euro 993,50.
- Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.
La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento, previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 15.750,88).
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la borsa di studio non sia inferiore ad € 550,00 per lo studente a tempo parziale fuori sede e pendolare.
Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni.
10. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio.
11. Gli ESU assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della Proprietà.



2e98f7d1



12. Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.
13. In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio:
 - a) per la parte di servizi goduti dallo studente: l'Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l'ESU deve comunicare all'Università gli importi che lo studente deve restituire;
 - b) per la parte di servizi non goduti dallo studente: l'Università ha diritto al rimborso verso l'ESU.
14. La borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2020/2021 è revocata allo studente che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/2020. In questo caso lo studente dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, le somme riscosse e l'importo relativo ai servizi (alloggio e ristorazione) goduti, calcolati alle corrispondenti tariffe.

Articolo 7

Riserve per l'assegnazione di borse di studio e servizio abitativo

1. Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito all'articolo 15), le Università e gli ESU:
 - a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, esclusivamente il 5% delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe); qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe succitati il 5% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà decidere di assegnare le predette risorse residue agli studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013) una percentuale di risorse rapportata alla percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.
2. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli ESU:
 - a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale), dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale fino al 20% dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi;
 - b) riservano fino al 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi quelli che beneficino della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013);
 - c) possono prevedere sin dall'inizio, in base ai dati storici dell'anno precedente, delle ulteriori riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente l'assegnazione in favore dei predetti soggetti all'eventuale successiva assegnazione agli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso:
 - c1) studenti pendolari idonei;
 - c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
 - c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
 - c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
 - c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria;



2e98f7d1



- c6) studenti non in possesso delle condizioni economiche e dei requisiti di merito di cui agli artt. 4 e 5.
3. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, i posti alloggio destinati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (nella percentuale di cui al comma 2 del presente articolo) sono così suddivisi:
- a) sino al 50% a favore degli studenti che devono ancora sostenere le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato, per il restante 50% o altra percentuale superiore a favore degli studenti che siano già iscritti ai corsi di studio o che abbiano sostenuto le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato.

Articolo 8

I contributi per la mobilità internazionale

1. Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale per una sola volta per ciascun corso, gli studenti iscritti alle Università venete, ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione, ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013, ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, secondo il seguente ordine di priorità:
- I. studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2020-2021;
- II. studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2020-2021;
- III. studenti in possesso nell'A.A. 2020-2021 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica, non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo.
2. Le risorse da destinarsi a tale scopo verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2020-2021.
3. Le risorse regionali per la mobilità internazionale - in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale per il DSU approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001 e dall'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001 - dovranno essere assegnate dalle Università e dagli ESU, previo avviso, agli studenti - secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente testo - che partecipino a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2020-2021 (sia programmi promossi dall'Unione europea, sia programmi anche non comunitari), a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva (per le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica, a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento ai fini del *curriculum studiorum*).
4. Le Università e gli ESU nell'avviso summenzionato dovranno indicare che:
- a) l'assegnazione dell'integrazione regionale verrà effettuata per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2020-2021, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) per gli studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2020-2021 e per gli studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2020-2021 l'importo dell'integrazione regionale sarà pari ad € 500,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi; dall'importo dell'integrazione regionale



2e98f7d1



- concessa sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;
- c) in aggiunta all'integrazione di cui al summenzionato punto b) per gli studenti vincitori ed idonei summenzionati vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino ad € 100 per i Paesi europei e sino ad € 500,00 per i Paesi extraeuropei;
- d) per gli studenti in possesso nell'A.A. 2020-2021 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo, vi sarà unicamente l'integrazione regionale pari ad € 125 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di 10 mesi;
- e) la somma complessiva spettante agli studenti di cui ai punti b), c) e d) succitati verrà erogata in due rate:
- una rata iniziale, pari al 40% della somma complessiva, prima dell'avvio del programma di mobilità o durante il programma di mobilità già avviato;
 - una rata finale, pari al 60% della somma complessiva, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma;
- f) nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale di cui al punto e) dovrà essere restituita dallo studente all'Università (se iscritto all'Università) o all'ESU (se iscritto ad altra Istituzione) e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale dell'Anno Accademico successivo.
5. Le Università e gli ESU dovranno trasmettere alla Giunta regionale entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità:
- a) certificazione della durata del periodo di permanenza all'estero per ciascun studente beneficiario dell'integrazione regionale per mobilità internazionale, redatta rispettivamente dalle Università, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, come previsto dall'art.10, co. 2, del D.P.C.M. 09/04/2001;
- b) relazione finale sintetica sugli esiti didattici (conseguimento o meno dei risultati previsti nel programma) redatta dalle Istituzioni di cui al punto a);
- c) rendicontazione in merito all'utilizzo delle risorse regionali destinate alla mobilità internazionale degli studenti, con l'indicazione delle eventuali restituzioni da parte degli studenti, redatta dalle Università e dagli ESU;
- d) le risorse regionali per mobilità internazionale di cui al presente articolo non utilizzate per l'A.A. 2020-2021 dovranno essere destinate dalle Università e dagli ESU a borse di studio per l'A.A. 2020-2021.
6. Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conservano la borsa di studio regionale loro spettante originariamente (borsa di studio fuori-sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di aumento della predetta borsa.
7. La Regione e le Università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.
Le Università assicurano il supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi.
8. Gli ESU che intendano destinare risorse proprie per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2020-2021, dovranno attenersi ai criteri e alle modalità di assegnazione di cui al presente articolo.



2e98f7d1



9. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo Statale di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato alla Regione per la mobilità internazionale verrà ripartita tra le Università e gli ESU in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2020-2021.

Articolo 9

Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.
La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 4 del presente testo.
2. Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana, e legalizzata dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
3. Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 7, lettera c), del presente Piano.
4. Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.
5. Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
6. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 06/05/2020, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 141 del 04/06/2020, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente



2e98f7d1



di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4.

7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4.
8. Tenuto conto del termine del 30/11/2020, individuato dalle nuove procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione degli studenti internazionali, pubblicate dal MUR sul proprio sito, per la conclusione delle procedure di rilascio del visto di ingresso in Italia per gli studenti internazionali, nonché della situazione di emergenza epidemiologica COVID - 19 che ha colpito molti Paesi ponendo gli studenti in difficoltà a causa della chiusura o dell'interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extraUE, si consente, in via straordinaria, agli studenti internazionali di presentare l'ISEE/ISEE parificato entro il 30/11/2020.

Articolo 10

Gli interventi a favore degli studenti con disabilità

1. La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
3. Per gli studenti con disabilità con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Servizio Sanitario Nazionale), pari o superiore al 66%, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è:
 - a) 9 semestri: per i corsi di laurea;
 - b) 7 semestri: per i corsi di laurea magistrale;
 - c) 15 semestri: per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti con disabilità, in particolare con disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.
5. Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.
Gli accompagnatori degli studenti con disabilità idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.
Per gli accompagnatori degli studenti con disabilità non idonei, gli ESU, in relazione alle risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:
 - a) o tariffe agevolate per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
 - b) o la gratuità per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
 - c) o interventi ad hoc.



2e98f7d1



6. Gli accompagnatori degli studenti con disabilità partecipanti ai programmi di mobilità internazionale fruiscono del servizio di ristorazione gratuitamente.
7. Agli studenti con disabilità non si applicano:
 - a) la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all'articolo 5, comma 4;
 - b) la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all'articolo 5, comma 5.
8. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea sono:
 - a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 144 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d2) per l'ultimo semestre per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
 - a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 240 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;



2e98f7d1



- f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- g1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 288 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- g2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
10. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo con disabilità con invalidità pari o superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- a1) n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
- a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
- b1) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
- b2) n. 7 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
- c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
- c2) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.
- La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
11. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale sono:
- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
- Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 10 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.
12. Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.
13. L'eventuale quota parte di Fondo statale di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato alla Regione per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% verrà ripartita in base ai seguenti criteri:
- a) 50% delle risorse tra le Università e gli ESU: in base al numero degli studenti con disabilità non inferiore al 66% risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2020-2021 stilate dalle Università e dagli ESU;



2e98f7d1



- b) 50% delle risorse tra gli ESU: in base al fabbisogno per garantire i servizi a tutti gli studenti con disabilità non inferiore al 66% risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2020-2021 stilate dalle Università e dagli ESU.
14. Agli studenti con disabilità non inferiore al 66% vincitori di borsa di studio potrà essere assegnata un'integrazione del beneficio entro i limiti del valore del doppio della borsa, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede, tenuto conto delle risorse dell'eventuale quota parte di Fondo integrativo disponibili e delle effettive necessità dello studente.
15. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68.

Articolo 11

Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 1 sono concessi agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (nel Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
2. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo.
3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:
 - a) gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari.
4. Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti con disabilità di cui al presente testo.
5. Le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalla Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti con disabilità con invalidità pari o superiore al 66%.

Articolo 12

Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

1. Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate.



2e98f7d1



Articolo 13
Tariffe dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.
2. Tale servizio, in base all'articolo 3, comma 3, della L.R. 8/1998, viene di norma erogato a tariffe differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.
3. L'entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente: (tariffe invariate)
 - a) tariffa di € 2,70: per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse (come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
 - b) tariffa di € 4,70: per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
 - c) tariffa di € 5,70: per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle tipologie di cui ai punti a) e b).
4. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.
6. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della L.R. 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere:
 - 1) alle condizioni previste nelle convenzioni concluse tra gli ESU, gli studenti iscritti alle Università venete che frequentino corsi di studio la cui sede sia decentrata rispetto a quella dell'Ateneo di iscrizione e ricompresa nella competenza territoriale di un ESU diverso da quello naturale di riferimento per la gestione degli interventi per il DSU;
 - 2) alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con le quali i rispettivi ESU ed Università si siano convenzionate, comprese le Università partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.Tutti gli studenti in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado superiore, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.
7. Al di fuori della previsione di cui ai precedenti commi 5) e 6), possono accedere al servizio di ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU ai sensi della L.R. 15/1996.
8. Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.



2e98f7d1



9. Gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) accedono al servizio ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
10. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della L.R. 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli accordi tra gli ESU e le Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
11. La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.
12. Gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa per mancanza di risorse, che pagano per un pasto al giorno la tariffa minima di cui al comma 3, lettera a), qualora diventino beneficiari della borsa in corso d'anno accademico o ad anno accademico terminato, hanno diritto al rimborso dall'ESU delle tariffe pagate.
13. L'entità minima delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:

SERVIZIO ABITATIVO	TARIFFA INTERA	TARIFFA RIDOTTA
Stanza singola	Euro 134,90	50% della tariffa intera (Euro 67,45)
Stanza doppia	Euro 108,70	50% della tariffa intera (Euro 54,35)
Stanza tripla	Euro 84,60	50% della tariffa intera (Euro 42,30)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.

La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il concorso alle borse di studio.

La tariffa intera si applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il servizio relativo.

Le tariffe ridotte possono essere aumentate senza dover aumentare anche le tariffe intere.

14. Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti "non idonei-fuori concorso".
15. La fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla borsa di studio può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.
16. Se gli studenti fuori sede beneficiari della borsa di studio rilasciano l'alloggio prima della scadenza dei 10 mesi e non ricorrono ai presupposti per il recesso anticipato del conduttore previsti dalla normativa in materia di locazione, essi hanno diritto al rimborso dall'ESU solo della differenza tra il valore monetario del servizio abitativo versato dall'Università all'ESU e la tariffa applicata loro dall'ESU.
17. La tariffa ridotta non si applica agli studenti beneficiari di altra borsa di studio diversa da quella regionale a qualsiasi titolo conferita.
18. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2 possono accedere al servizio di ristorazione erogato dagli ESU alla tariffa determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, come applicata



2e98f7d1



dall'ESU presso cui fruiscono del servizio medesimo. A tale scopo gli ESU cui tali studenti ordinariamente afferiscono rimborsano all'ESU che effettivamente eroga il servizio il costo sostenuto da quest'ultimo per ciascun pasto fruito dagli studenti.

19. Lo studente vincitore di borsa di studio regionale che opta per un'altra borsa di studio diversa da quella regionale a qualsiasi titolo conferita accede al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

Articolo 14

Contributo sostitutivo del posto-alloggio

1. Gli ESU, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un contributo sostitutivo del servizio abitativo.
2. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell'alloggio reperito autonomamente dallo studente avente diritto, non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua.
3. L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il diritto allo studio universitario (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998. Si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo.

Articolo 15

Il fondo regionale per borse di studio

1. Il Fondo regionale per le borse di studio A.A. 2020-2021 è costituito dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dalla L.R. n. 15/1996 ed istituita dall'articolo 3, commi 20 e seguenti, della L. n. 549/1995, dall'eventuale quota parte di Fondo Integrativo Statale di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato e dalle eventuali risorse regionali aggiuntive pari al 40% dell'assegnazione relativa al Fondo Integrativo Statale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012.
2. Per l'A.A. 2020-2021, il 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dal Fondo statale e dalle risorse regionali aggiuntive è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)].
3. L'eventuale quota parte di Fondo statale assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio A.A. 2020-2021, verrà ripartita tra le Università e gli ESU in base ai seguenti criteri:
 - a) 50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2020-2021 stilate dalle Università e dagli ESU;
 - b) 50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2020-2021 di cui al punto a).



2e98f7d1



4. Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché l'ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all'erogazione di borse di studio.
5. Le risorse regionali aggiuntive per borse di studio verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 16

Il fondo regionale per il funzionamento degli ESU

1. Il 90% del fondo regionale anno 2021 per il funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti secondo i seguenti criteri:
 - a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2021: peso ponderale 65%;
 - b) numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2020: peso ponderale 10%;
 - c) numero dei posti alloggio erogati dagli ESU nell'A.A. 2019-2020: peso ponderale 10%;
 - d) spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2020 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, ecc...): peso ponderale 15%.
2. Il 10% del fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo il criterio del costo standard dei servizi di cui agli articoli 23, 25, 26 e 27 della L.R. 8/1998, come definito da una successiva deliberazione della Giunta regionale.
Se tale deliberazione non è emanata entro la data di riparto del 90%, anche il 10% è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1.



2e98f7d1





SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE del VENETO

E

L'UNIVERSITÀ di _____

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____, il __/__/__ nella persona del Presidente o suo delegato ai sensi dell'art. 52 dello Statuto della Regione il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione;

L'Università degli Studi di _____, con sede a _____, in Via _____ n. _____, Codice Fiscale n. _____, rappresentata da _____ nato a _____, il __/__/__ il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università nella sua qualità di Magnifico Rettore.;

PREMESSO CHE

- per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 18/06/1996, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l'Anno Accademico 2020-2021 risulta articolato nelle tre fasce indicate:
 - a) la Fascia 1, di importo da un minimo di euro 130,00 ad un massimo di euro 149,99,
 - b) la Fascia 2, di importo da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 171,99,
 - c) la Fascia 3, di importo fisso pari ad euro 172,00;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 della L. 03/07/1998, n. 210), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il DSU;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno



73a7f6bf



Accademico 2020-2021, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 va accordato, per l'Anno Accademico 2020-2021, l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66%;
- ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il DSU;
- l'articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti l'erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione;
- con deliberazione n. _____ del __/__/____, la Giunta regionale ha stabilito di affidare alle Università venete anche per l'A.A. 2020-2021, mediante convenzione, la gestione delle borse di studio regionali spettanti agli studenti iscritti alle Università stesse, nonché la riscossione della tassa regionale per il DSU versata dai predetti studenti;
- anche per l'A.A. 2020-2021 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del DSU, si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ribaditi dall'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, dell'articolo 22 e dell'articolo 30 della L.R. n. 8/1998:

1. i fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 5) e 6) della presente convenzione, verranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli ESU veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto;
2. l'importo della tassa regionale per il DSU prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università;
3. le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2020-2021 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle



73a7f6bf



graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata;

4. le Università, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, riconosceranno l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2020-2021 agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
5. il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il DSU, tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dalle Università agli studenti;
6. il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il DSU di cui al suddetto punto 4), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo statale integrativo di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, nonché dalle eventuali risorse regionali aggiuntive;
7. le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
 - entro il 10/11/2020, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020 al 31/10/2020, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
 - entro il 31/08/2020, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2020-2021 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell'utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2021;
8. l'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2020-2021 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell'A.A. 2020-2021 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2021-2022;
9. i criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'**Allegato A** al presente atto.

Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.

Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2020-2021, la Regione del Veneto parteciperà, in via eventuale, attraverso gli ESU del Veneto, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli



73a7f6bf



Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

10. sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.

Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:

- a) collaborazione dell'ESU;
- b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;

11. il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001 e di cui all'art. 3, comma 9, dell'**Allegato A** al presente atto.

La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20/11/2020, possano determinare a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

Per i servizi predetti le Università verseranno all'ESU di riferimento, entro il 31/01/2021, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

Se l'ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2021, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo.

La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2020 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001;

12. le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).

La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere all'Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:

- a) la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
 - ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del diritto allo studio universitario e ai relativi esiti;
 - agli importi ripetuti dall'Università ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
 - alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;



73a7f6bf



- agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
 - agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
 - ai controlli svolti sugli importi pagati a titolo di tassa regionale per il DSU dagli studenti iscritti alle università;
- b) la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione;
13. il contributo regionale per la mobilità internazionale degli studenti assegnato alle Università ai sensi dell'art. 8, co. 2, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, dovrà essere attribuito dalle stesse a studenti iscritti alle Università che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2020-2021, secondo l'ordine di priorità, i criteri e le modalità di cui all'art. 8 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
14. le Università, entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità, dovranno trasmettere alla Giunta regionale la documentazione di cui all'art. 8, co. 4, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
15. l'eventuale contributo per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2020-2021 non utilizzato per l'A.A. 2020-2021 dovrà essere destinato a borse di studio per l'A.A. 2021-2022;
16. la presente convenzione vale per l'Anno Accademico 2020-2021.
Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa;
17. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia;
18. la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis), della L. 07/08/1990, n. 241.



73a7f6bf



